

**Saldo IMU 2024**

Si avvisano i signori contribuenti che la scadenza per il pagamento della rata a saldo dell'IMU per l'anno 2024, è prevista al 16 dicembre 2024.

L'art.1, commi 739 - 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha introdotto e disciplinato a decorrere dall'anno 2020 la nuova IMU con contestuale abolizione della IUC ed eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Il Comune di Modica ha stabilito le aliquote per l'anno d'imposta 2024 e le relative detrazioni con delibera di Consiglio n. 7 del 14 marzo 2024 pertanto per il versamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) vanno considerate le aliquote di seguito elencate:

## Aliquote e detrazioni IMU anno 2024

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota %</i>
<i>Abitazioni principali classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (art. 1, comma 748, Legge n. 160/2019).</i>	6,00
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 750, Legge n. 160/2019).</i>	1,00
<i>Terreni agricoli per i quali non ricorrono i requisiti oggettivi e/o soggettivi per accedere alle agevolazioni di legge (art. 1, comma 752, Legge n. 160/2019).</i>	10,60
<i>Immobili appartenenti al gruppo catastale "D" (art. 1, commi 744 e 753, Legge n. 160/2019): 7,60% a favore dello Stato 3,00% a favore del Comune,</i>	10,60
<i>Aree fabbricabili (art. 1, comma 754, Legge n. 160/2019)</i>	10,60
<i>Fabbricati di interesse storico o artistico art. 10 Decreto legislativo n. 42/2001 (riduzione del 50% della base imponibile, art. 1, comma 747, lett. "a", Legge n. 160/2019)</i>	10,60
<i>Immobili inagibili ed inabitabili (riduzione del 50% della base imponibile, art. 1, comma 747, lett. "b", Legge n. 160/2019)</i>	10,60
<i>Unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che non siano titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile concesso in comodato, il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (riduzione del 50% della base imponibile, art. 1, comma 747, lett. "c", Legge n. 160/2019)</i>	10,60
<i>Abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (riduzione al 75% dell'imposta applicando l'aliquota stabilita dal Comune, art. 1, comma 760, Legge n. 160/2019)</i>	10,60
<i>aliquota ridotta</i>	7,95
<i>immobile posseduto in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da non residenti titolari di pensione estera, purché lo stesso non sia locato o dato in comodato d'uso (riduzione al 50% applicando l'aliquota stabilita dal Comune, art. 1, comma 48, Legge n. 178/2020)</i>	10,60
<i>aliquota ridotta</i>	5,30
<i>Immobili diversi dalla abitazione principale e diversi da quelli di cui ai punti che precedono (art. 1, comma 754, Legge n. 160/2019)</i>	10,60

**Abitazione Principale**

Decreto-legge del 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, art. 5-decies - Per l'abitazione principale è stato specificato che questa può essere una sola e, in presenza di nuclei familiari con la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, il contribuente debba scegliere quale debba considerarsi come abitazione principale e quindi beneficiare della esenzione.

Per beneficiare della esenzione è necessario presentare Dichiarazione IMU in cui specificare quale sia l'immobile da intendersi quale abitazione principale, barrare il campo Esenzione e riportare nelle annotazioni la seguente motivazione: "Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019".

**Pensionati AIRE – Riduzione del 50%**

È stata prevista dal 2023 la possibilità di riconoscere una riduzione del 50% ad una sola unità immobiliare per i soggetti residenti fuori dal territorio dello stato, titolari di pensione estera maturata in regime di convenzione internazionale.

La base imponibile è ridotta del 50% nei casi previsti dall'art. 1, comma 747, della citata Legge n. 160/2019:



- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
- Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431, prevista la riduzione al 75% dell'aliquota stabilita dal Comune (art. 1 comma 760 Legge n. 160/2019).
- Esenzione IMU "BENI MERCE" (co. 751, art. 1 della L. 160/20219) A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. **Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.**

Modalità di pagamento: il pagamento dovrà avvenire utilizzando il modello F24, entro le seguenti date:

- 17 giugno 2024: ACCONTO O UNICA SOLUZIONE

- 16 dicembre 2024: SALDO

Di seguito la sintesi dei codici tributo IMU da utilizzare:

Tipologia Immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Abitazione principale e relative pertinenze	3912	====
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	====
Aree Fabbricabili	3916	====
Altri Fabbricati	3918	====
Immobili cat. D uso produttivo	3930	3925
Immobili destinati dal costruttore alla vendita	3939	====
Terreni	3914	====

Per informazioni è possibile contattare gli sportelli del Concessionario ubicati presso il Comune di Modica, in Corso Umberto I, n. 60 – Tel. 0932/1973200 ed aperti al pubblico nei seguenti orari:

- lunedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
- martedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00
- mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
- giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00

oppure tramite posta elettronica agli indirizzi:

***ufficio.modica@creset.eu***

***creset@pec.creset.eu***

*Per prenotare un appuntamento, oltre ai predetti recapiti, è disponibile l'applicazione "TUPASSI" (da play store)*